



COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RILASCIO DEI PERMESSI E DEROGHE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E DELLE AREE PEDONALI (A.P.)

- Approvato con D.C. 78 dd. 19/11/2014 -



INDICE

Articolo 1. – Oggetto e finalità del regolamento.....	3
Articolo 2. – Classificazione delle Z.T.L. e A.P.....	3
Articolo 3. – Principio generale.	4
Articolo 4. – Nuove disposizioni per le Z.T.L. dotate di varchi di accesso con sistema automatizzato di controllo.....	5
Articolo 5. – Soggetti residenti nelle Z.T.L. e nell'A.P. che non dispongono di posto macchina privato.	5
Articolo 6. – Soggetti che dispongono di un posto macchina privato posto all'interno della Z.T.L. o dell'A.P. ovvero particolari esigenze per il solo transito.	6
Articolo 7. – Autorizzazione al transito e sosta in Z.T.L. dotate di varco con veicoli a servizio di titolari di contrassegno invalidi.	7
Articolo 8. – Autorizzazione al transito e sosta in Z.T.L. dotate di varco per nuclei familiari sprovvisti di autoveicolo.....	7
Articolo 9. – Accesso e sosta nelle Z.T.L. e A.P. consentito senza particolari formalità.	7
Articolo 10. – Veicoli al servizio di persone esercenti la professione sanitaria.....	8
Articolo 11. – Carico e scarico merci.....	9
Articolo 12. – Permessi temporanei per servizi di privata utilità.	9
Articolo 13. – Permessi temporanei per particolari esigenze di dimora non stabile in Z.T.L.	10
Articolo 14. – Norme particolari per le Z.T.L. a prevalente destinazione pedonale e per l'A.P. di Piazza della Repubblica.	10
Articolo 15. – Cerimonie presso il Duomo.	11
Articolo 16. – Deroghe Particolari.	11
Articolo 17. – Norma Transitoria.....	11
Articolo 18. – Sanzioni.....	11
Allegati planimetrici.....	13



Articolo 1. – Oggetto e finalità del regolamento.

1. Come previsto dall'art. 7 comma 9 del Codice della Strada con deliberazioni della Giunta e successive ordinanze di viabilità sono state istituite sul territorio comunale le Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) ed Aree Pedonali (A.P.) di cui al successivo articolo 2.

2. Il presente regolamento prescrive le modalità di rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei per l'accesso e la sosta nelle predette zone e le modalità di utilizzo dei predetti titoli autorizzativi, uniformando procedure e permessi per tutto il territorio comunale.

3. Le Zone a Traffico Limitato e le Aree Pedonali sono in vigore dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Nelle ordinanze che istituiscono le specifiche Z.T.L. è possibile adottare una disciplina diversa per quel che concerne orari e giornate.

Articolo 2. – Classificazione delle Z.T.L. e A.P.

1. Al solo fine classificatorio e del simbolo da apporre sul contrassegno di cui all'articolo 3 le Z.T.L. e le A.P. già istituite vengono così denominate:

- Z.T.L. "A"	<i>comprende le vie Colleoni, Virgiliana, Salita Granatieri, Serenissima, Desena, Salita del Patriarcato e Salita Mocenigo.</i>
- Z.T.L. "B"	<i>comprende le vie del Rosario, V. de Paoli, Ceriani, vicolo Ceriani e via Arena antistante i civici 11, 13 e 15.</i>
- Z.T.L. "C"	<i>comprende le vie Caboto, M. Polo (tratto compreso tra le vie Dandolo e Marconi), S. Venier, Pirano, Pisino e Parenzo.</i>
- Z.T.L. "E"	<i>comprende Androna Zorutti.</i>
- A.P. "G"	<i>comprende le vie Pisani (tratto compreso da via M.Polo e via Colombo), G. da Verrazzano (tratto compreso tra via M. Polo e via Colombo), V. F.Gioia (tratto adiacente alla piazzetta), via Colombo (tratto compreso tra via Pisani e via Dandolo) e la piazzetta compresa tra via F.Gioia e via Colombo.</i>
- Z.T.L. "H"	<i>a prevalente destinazione pedonale costituita da Piazza Cavour e dalle vie Battisti e Blaserna.</i>
- Z.T.L. "I"	<i>comprende le vie Del Pozzo, Verrucana, Re Teodorico (tratto compreso tra via del Pozzo e via Porporella)</i>
- Z.T.L. "P"	<i>a prevalente destinazione pedonale comprende le vie S. Ambrogio, Basilica, del Comune, delle Mura, della Carità, della Pietà, Passo del Torrione, Androna Campanile, Piazzetta Falcone e Borsellino, Piazzetta Montes E' costituita inoltre dalla Z.T.L. di via Rettori e Pietà.</i>
- A.P. "di Piazza della Repubblica"	<i>comprende i sedimi di Piazza della Repubblica e Piazza Unità</i>



2. La futura istituzione di altre Z.T.L. avverrà con Deliberazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del Codice della Strada, ed assegnazione di una lettera dell'alfabeto ai fini di cui al precedente comma 1.

3. Le Z.T.L. ed Aree Pedonali di cui al precedente comma 1 sono riportate nelle schede planimetrie allegate al presente regolamento.

4. In caso di istituzione di nuove Z.T.L. o modifica delle attuali il presente regolamento potrà essere aggiornato con Deliberazione di Giunta per quanto attiene esclusivamente il presente articolo e relativi allegati planimetrici.

Articolo 3. – Principio generale.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 11, l'accesso dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree Pedonali è consentito previo il rilascio di un'autorizzazione a carattere permanente o temporaneo.

2. Le autorizzazioni a carattere permanente di cui all'articolo 5 vengono rilasciate previa apposita istanza in bollo ed esibizione della carta di circolazione presso l'Ufficio Mobilità e Traffico del Comune di Monfalcone.

3. Le autorizzazioni permanenti sono soggette a convalida con cadenza biennale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza tramite istanza in carta semplice contenente la dichiarazione del mantenimento dei requisiti che hanno legittimato il rilascio dell'autorizzazione stessa.

4. Il mancato rinnovo con cadenza biennale dell'autorizzazione comporterà la decadenza dell'autorizzazione stessa. Il venir meno dei requisiti che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa.

5. All'atto del rilascio dell'autorizzazione permanente e dei rinnovi verrà consegnato al titolare un contrassegno adesivo riportante il biennio solare di validità e la lettera che contraddistingue la Z.T.L. o l'A.P. per la quale l'autorizzazione è valida.

6. Per la validità dell'autorizzazione il contrassegno adesivo deve essere applicato al vetro parabrezza anteriore in modo sia chiaramente visibile dall'esterno.

7. Qualora durante il periodo biennale di validità del contrassegno il titolare dell'autorizzazione acquisti o utilizzi ad altro titolo di cui all'articolo 196 comma 1 del D.Lgs. n.285/92, un veicolo diverso da quello del rilascio dell'autorizzazione, l'avente diritto può, con istanza in carta semplice, chiedere l'ottenimento di un nuovo contrassegno adesivo previa riconsegna dell'adesivo staccato dal precedente veicolo.

8. Le autorizzazioni a carattere temporaneo di cui agli articoli 12 e 13 vengono rilasciate dall'Ufficio Mobilità e Traffico del Comune di Monfalcone previa richiesta scritta in carta semplice. A seguito del parere dell'Ufficio stesso verrà rilasciato un permesso cartaceo indicante la località ed il periodo di validità da esporre sul cruscotto del veicolo in modo sia chiaramente visibile attraverso il parabrezza anteriore.

9. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del D.Lgs. n.285/92, la Giunta può subordinare il transito e la sosta dei veicoli a motore nell'interno delle Z.T.L. al pagamento di una somma, quando le nuove



esigenze della mobilità urbana e gli strumenti pianificatori di cui all'articolo 36 del predetto decreto rendano necessaria tale misura. In tal caso è possibile esentare dal pagamento un veicolo per ogni nucleo familiare.

Articolo 4. – Nuove disposizioni per le Z.T.L. dotate di varchi di accesso con sistema automatizzato di controllo.

1. Le Z.T.L. A e B sono dotate di varchi di accesso con sistema automatizzato di controllo dei transiti mediante lettura della targa dei veicoli che permette il rilevamento di eventuali infrazioni.

2. Nel presente regolamento tali zone per semplicità di lettura sono denominate "Z.T.L. dotate di varco".

3. Tutti i veicoli autorizzati a transitare in una determinata Z.T.L. dotata di varco, sono inseriti in un database informatizzato che gestisce la rilevazione dei passaggi e la valenza temporale delle autorizzazioni, ovvero a tali veicoli è consentito il transito nella Z.T.L. prevista senza rilevazione del passaggio ai fini del sistema di rilevamento delle infrazioni.

4. Nel caso di transito di un veicolo, non inserito nel database di cui al comma precedente, per particolari esigenze, che ne consentirebbero il passaggio, il conducente deve comunicare al Comando di Polizia Municipale di Monfalcone entro e non oltre le 24 ore dal transito, o salvo specifico diverso termine previsto riportato nei diversi articoli del presente regolamento, mediante:

- email alla casella di posta elettronica del Comando di Polizia Municipale poliziamunicipale@comune.monfalcone.go.it;
- comunicazione telefonica al numero 0481-411670;
- fax al numero 0481- 45390;
- comunicazione scritta;

5. Nella comunicazione deve essere indicato il varco di accesso della specifica Z.T.L., ora e data del passaggio, targa del veicolo e la motivazione del transito.

Articolo 5. – Soggetti residenti nelle Z.T.L. e nell'A.P. che non dispongono di posto macchina privato.

1. I nuclei familiari residenti o stabilmente dimoranti nelle Z.T.L. e nelle A.P. ove presenti stalli riservati alla sosta, i cui membri non dispongano di posto macchina privato, potranno richiedere l'autorizzazione al transito ed alla sosta degli autoveicoli appartenenti ai membri del nucleo familiare stesso, dichiarando sotto la propria responsabilità:

- a. la residenza
- b. l'indisponibilità di un posto macchina di proprietà o in locazione
- c. la composizione del nucleo familiare anagraficamente risultante
- d. modello, tipo e targa dei veicoli per i quali l'autorizzazione viene richiesta

All'atto della presentazione dell'istanza devono essere esibiti i documenti di circolazione dei veicoli di cui al punto d.

Coloro che pur essendo residenti in altra località dimorano stabilmente in immobili posti all'interno delle Z.T.L. devono dimostrare tale dimora abituale mediante esibizione di contratto di locazione od altro titolo.

Nell'ordinanza istitutiva delle specifiche Z.T.L., ovvero di modifica ed integrazione, è possibile prevedere il rilascio di un unico permesso per nucleo familiare relativo ad un veicolo di proprietà.



2. Ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo verrà rilasciato per ogni veicolo autorizzato un contrassegno adesivo di colore verde.

3. Le singole ordinanze istitutive delle Z.T.L. possono prevedere la possibilità del rilascio delle autorizzazioni ai succitati soggetti con residenza nelle vie che costituiscono il perimetro della Z.T.L. stessa.

4. Il personale della Protezione Civile è autorizzato al transito e alla sosta con proprio veicolo nella Z.T.L. denominata A quando venga chiamato in occasione di emergenze per lo svolgimento della propria opera. A tal fine il Responsabile della Protezione Civile comunicherà il passaggio entro le 48 ore successive indicando la targa del veicolo, e motivazione del passaggio nelle forme previste dall'articolo 4.

Ai soli coordinatori è consentito il rilascio dell'autorizzazione al transito e sosta per un numero massimo pari a 2 (due) veicoli ciascuno.

5. Ai veicoli a servizio di enti, cooperative, associazioni, gruppi di volontariato che, senza fini di lucro, effettuano a titolo esemplificativo l'accompagnamento e il trasporto di anziani ed invalidi, vengono consentiti il transito e la sosta di durata non superiore a 30 minuti. Il legale rappresentante dell'ente richiede il rilascio delle autorizzazioni necessarie indicando la ragione sociale dell'ente, il tipo di attività svolta, il modello, targa e la proprietà dei veicoli utilizzati nell'attività di volontariato.

6. Il permesso su supporto cartaceo di cui al comma precedente deve essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo sia chiaramente visibile attraverso il parabrezza anteriore unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo. La mancata o erronea indicazione dell'ora di cui al comma 2 comporta la sanzione di cui all'articolo 157 comma 6 del D.Lgs. n. 285/92.

7. Il legale rappresentante delle associazioni di volontariato senza fini di lucro iscritte al registro di cui alla L.R. 23/2012 con sede nelle Z.T.L., ovvero nelle vie adiacenti qualora previsto nell'ordinanza istitutiva, può richiedere l'autorizzazione al transito ed alla sosta, fino ad un massimo di 3 permessi cartacei a seconda delle necessità evidenziate, riportanti il nominativo dell'associazione, il numero dell'autorizzazione e l'anno di validità. Tali permessi potranno essere utilizzati dai volontari impegnati nell'attività dell'associazione con le modalità di cui al penultimo capoverso del comma 3 dell'articolo 10 e dovranno comunicare altresì entro le 24 ore successive il transito nelle forme previste dall'articolo 4 se in Z.T.L. dotata di varco.

8. All'interno delle Z.T.L. viene previsto il divieto di sosta per gli autocaravan, ove la sosta non sia già vietata. E' previsto il rilascio di un'autorizzazione temporanea al transito e sosta in deroga al divieto per un periodo massimo di 3 giorni esclusivamente a seguito di puntuale richiesta motivata.

Articolo 6. – Soggetti che dispongono di un posto macchina privato posto all'interno della Z.T.L. o dell'A.P. ovvero particolari esigenze per il solo transito.

1. A coloro i quali dispongono di un posto macchina, box, rimessa, cortile adibito a tale uso o altro, che è situato all'interno delle Z.T.L. o dell'A.P., previa istanza in carta semplice contenente la dichiarazione del possesso di tale posto auto e il modello, tipo e targa dei veicoli per i quali l'autorizzazione viene richiesta, verrà rilasciato un contrassegno adesivo di colore rosso che consentirà il solo transito per accedere al posto macchina.

2. Su specifica e motivata richiesta in carta semplice è possibile rilasciare l'autorizzazione per il solo transito in Z.T.L. per particolari esigenze quali, a titolo esemplificativo, il trasporto di minori con età inferiore ad anni 10 (dieci) o persone con particolari esigenze presso un specifico immobile.



Articolo 7. – Autorizzazione al transito e sosta in Z.T.L. dotate di varco con veicoli a servizio di titolari di contrassegno invalidi.

1. I titolari di contrassegno invalidi residenti o domiciliati all'interno del territorio comunale di Monfalcone possono richiedere l'autorizzazione al transito e alla sosta permanente all'interno delle Z.T.L. dotate di varco fino ad un numero massimo di 3 (tre) veicoli.

2. In presenza di varco nel caso di transito e/o sosta occasionale di un veicolo diverso a servizio del titolare di contrassegno tra quelli previsti dal precedente comma 1 deve essere comunicato il passaggio entro le 48 ore successive indicando la targa del veicolo, varco di accesso, data e ora del transito con motivazione dell'uso di altro mezzo nelle forme previste dall'articolo 4.

3. I titolari di contrassegno invalidi non residenti o domiciliati nel Comune di Monfalcone che transitino in una Z.T.L. dotata di varco debbono comunicare, con le modalità previste dall'articolo 4, il transito entro 48 ore indicando, al posto della motivazione, il numero del contrassegno invalidi utilizzato ed il Comune che l'ha rilasciato.

Articolo 8. – Autorizzazione al transito e sosta in Z.T.L. dotate di varco per nuclei familiari sprovvisti di autoveicolo.

1. I nuclei familiari residenti nella Z.T.L. dotate di varco che non dispongano di alcun autoveicolo, possono ottenere fino a un numero massimo di 3 permessi di transito della durata biennale. In caso di indisponibilità di sosta privata sarà rilasciato il contrassegno riportante il numero di autorizzazione, la lettera individuante la Z.T.L. e l'anno di scadenza. Il contrassegno deve essere esposto sul cruscotto del veicolo, unico titolo autorizzativo per la sosta all'interno della Z.T.L. Nel caso di mancata esposizione del permesso viene applicata la sanzione prevista dall'articolo 18 comma 1.

2. Nel caso di transito e/o sosta occasionale di un veicolo diverso tra quelli previsti dal precedente comma 1 deve essere comunicato il passaggio entro le 48 ore successive indicando la targa del veicolo, varco di accesso, data e ora del transito e motivazione dell'uso di altro mezzo nelle forme previste dall'articolo 4.

Articolo 9. – Accesso e sosta nelle Z.T.L. e A.P. consentito senza particolari formalità.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, i veicoli al servizio di persone disabili, mediante l'esposizione del contrassegno invalidi di cui al Regolamento di attuazione del C.d.S., possono circolare e sostare senza limiti nella Z.T.L. e circolare e sostare negli appositi spazi riservati, se presenti, nelle Aree Pedonali e nelle Z.T.L. a prevalente destinazione pedonale.

2. I veicoli di proprietà delle pubbliche amministrazioni muniti del contrassegno o di visibile e permanente indicazione esterna della pubblica appartenenza, possono transitare e sostare nelle Z.T.L., esclusivamente per effettuare interventi legati al servizio stesso, senza alcuna formalità, salvo comunicazione del transito nelle Z.T.L. dotate di varco nelle forme previste dall'articolo 4.

3. I veicoli di proprietà di enti erogatori di pubblici servizi ed enti assimilabili, purché con indicazione sul veicolo che ne individua la proprietà, possono transitare e sostare nella Z.T.L. per motivate esigenze di servizio senza ulteriori autorizzazioni, salvo comunicazione del transito nelle Z.T.L. dotate di varco nelle forme previste dall'articolo 4.



4. Per i veicoli di cui al comma 2 e 3 il transito e la sosta in A.P. nelle Z.T.L. a prevalente destinazione pedonale per comprovate necessità di servizio, può avvenire mediante previa richiesta anche verbale del permesso temporaneo di cui all'articolo 12 del presente Regolamento rilasciato dall'Ufficio Mobilità e Traffico.

5. I veicoli in servizio di piazza ed i veicoli a noleggio con conducente (NCC) possono circolare e sostare brevemente nelle Z.T.L. esclusivamente per le esigenze di trasporto della loro clientela, salvo comunicazione del transito nelle Z.T.L. dotate di varco nelle forme previste dall'articolo 4.

6. L'accesso ai complessi alberghieri ubicati all'interno delle Z.T.L. o A.P. è consentito senza ulteriori formalità limitatamente alle sole operazioni di carico e scarico dei bagagli.

7. I velocipedi, ciclomotori a due o tre ruote e motocicli possono accedere e sostare nelle Z.T.L. senza alcuna formalità.

8. I mezzi di emergenza, di soccorso e di polizia possono accedere e sostare senza alcuna formalità.

9. I veicoli in servizio di trasporto valori e di vigilanza privata possono accedere e sostare nelle Z.T.L. e A.P. salvo comunicazione del transito nelle Z.T.L. dotate di varco nelle forme previste dall'articolo 4.

Articolo 10. – Veicoli al servizio di persone esercenti la professione sanitaria.

1. Agli esercenti la professione sanitaria verrà rilasciata, su richiesta in bollo contenente la dichiarazione dell'appartenenza alla categoria, nonché la targa del veicolo per il quale viene richiesto un permesso permanente cartaceo soggetto a un rinnovo biennale, l'indicazione di scadenza dell'anno di validità e la targa del veicolo e professione del titolare, che consentirà il transito e la sosta massima di 60 minuti nella Z.T.L. per inderogabili e comprovabili esigenze di assistenza medico-sanitaria.

2. Il permesso di cui al comma 1 deve essere esposto sul cruscotto del veicolo in modo sia chiaramente visibile attraverso il parabrezza anteriore unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo.

3. Assimilati alla categoria precedente sono altresì coloro che debbano prestare assistenza sanitaria a persone non autosufficienti comprovata da certificazione del medico curante dell'assistenza necessaria al proprio paziente.

In tal caso la persona non autosufficiente, ovvero la persona che si incarica di assisterla con delega firmata dal primo soggetto, dietro presentazione di istanza in carta semplice, ha diritto al rilascio di un permesso cartaceo riportante l'anno di validità, l'indirizzo del titolare, la lettera individuante la Z.T.L. interessata.

Tale permesso, che potrà avere limitazioni temporali a seconda dell'assistenza necessaria segnalata dal medico curante, potrà essere esposto sul cruscotto del veicolo utilizzato da colui in quel momento presta l'assistenza al titolare dell'autorizzazione. Le modalità di esposizione sono quelle di cui al comma 2 compreso il disco orario qualora il permesso abbia limitazione temporale.

Coloro che prestano l'assistenza di cui al presente comma sono autorizzati all'accesso per la via più breve ed alla fermata per il recupero del contrassegno cartaceo da esporre, unico titolo autorizzativo per la sosta all'interno della Z.T.L. Nel caso di mancata esposizione del suddetto contrassegno, si applicheranno le norme del D.Lgs. n. 285/92, per illecito transito e sosta in Z.T.L. e



dovranno comunicare altresì entro le 24 ore successive il transito nelle forme previste dall'articolo 4 se in Z.T.L. dotata di varco.

4. La mancata o erronea indicazione dell'ora di cui al comma 2 comporta la sanzione di cui all'articolo 157 comma 6 del D.Lgs. n. 285/92.

Articolo 11. – Carico e scarico merci.

1. I veicoli immatricolati come autocarro adibiti al trasporto delle merci possono accedere nelle Z.T.L. nelle giornate feriali negli orari previsti 8.00-13.00 e 15.00-19.00 e sostare per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di carico e scarico delle merci senza alcuna formalità.

2. I veicoli non classificati come autocarro con trasporto di merce in proprio che svolgono operazioni di carico/scarico possono accedere alle Z.T.L. salvo per le Z.T.L. dotate di varchi per il cui accesso è necessaria l'opportuna comunicazione entro le 24 ore successive indicando la targa del veicolo, varco, data e ora del passaggio e motivazione, nelle forme previste dall'articolo 4.

3. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee con orari e giornate diverse da quelle indicate al comma 1 per specifiche esigenze per una determinata Z.T.L.

Articolo 12. – Permessi temporanei per servizi di privata utilità.

1. Agli addetti a servizi di privata utilità il cui intervento non possa essere programmato, appartenenti alle seguenti categorie: idraulici, elettricisti, caldaisti, impiantisti, addetti alla manutenzione e artigiani in genere, potrà essere rilasciato, su richiesta anche verbale formulata all'Ufficio Mobilità e Traffico mediante esibizione di documentazione attestante l'appartenenza alla categoria avente diritto, i documenti del veicolo, l'individuazione del sito dell'intervento e specificando la motivazione della necessità di operare con l'autoveicolo di cui alla richiesta, un permesso che consentirà il transito nella Z.T.L. o A.P. interessata esclusivamente per inderogabili e comprovabili esigenze di servizio. In casi di emergenza in orario di chiusura al pubblico dell'Ufficio Mobilità e Traffico il permesso potrà essere rilasciato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Monfalcone.

2. La sosta è consentita fino ad un massimo di 60 minuti eccezionalmente prorogabili a 120 minuti per particolari esigenze.

3. L'elenco delle categorie di cui al comma 1 ha caratteristica esemplificativa e può essere applicata per analogia ad altre categorie non riportate.

4. Il permesso rilasciato unitamente al disco orario indicante l'ora di arrivo devono essere esposti con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, sul cruscotto del veicolo in modo chiaramente visibile dall'esterno del parabrezza anteriore. La mancata o erronea indicazione dell'ora di arrivo comporta la sanzione di cui all'art.157 comma 6 e 8 del D.Lgs. n.285/92.

5. A coloro che faranno motivata richiesta per motivi professionali o personali, quali ad esempio testate giornalistiche e televisive nonché giornalisti e pubblicitari utilizzano il proprio veicolo per esigenze di cronaca, operazione di trasloco o montaggio impianti tecnologici ovvero per operazioni che richiedono l'uso di un autoveicolo per il trasporto di materiale e strumenti e che si prolungano per periodi superiori ad un giorno, verrà rilasciato un permesso cartaceo indicante la



targa del veicolo utilizzato, la località per la quale viene consentita la sosta ed il transito, il periodo di durata del permesso e l'ambito orario della sua utilizzazione.

All'atto della richiesta in carta semplice dovranno essere esibiti i documenti del veicolo, l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero alla Camera di Commercio e dovrà essere dichiarata la motivazione della richiesta e la durata dei lavori.

La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio Mobilità e Traffico che provvederà al rilascio dell'autorizzazione temporanea.

L'autorizzazione dovrà essere esposta con le modalità di cui al precedente comma 4.

6. I rappresentanti di merci preziose o con campionario ingombrante possono richiedere l'autorizzazione di cui al comma 1 all'Ufficio Mobilità e Traffico per un periodo massimo di 120 minuti. L'autorizzazione ed il disco orario dovranno essere esposte con le modalità di cui al comma 4.

Articolo 13. – Permessi temporanei per particolari esigenze di dimora non stabile in Z.T.L.

1. A parenti e affini fino al sesto grado di residenti delle Z.T.L., su richiesta scritta in carta semplice indicante i motivi, la durata e la dichiarazione di dimora temporanea nelle Z.T.L., comunque superiore a giorni 3, potrà essere rilasciata dall'Ufficio Mobilità e Traffico un permesso cartaceo indicante la zona, la targa del veicolo cui l'autorizzazione si riferisce ed il periodo di durata della stessa.

2. Salvo motivate e comprovabili particolari esigenze, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata per un periodo massimo di giorni 30.

3. L'autorizzazione dovrà essere esposta con le modalità di cui all'articolo 3 e comma 8.

4. Nel caso di transito in Z.T.L. dotata di varco e non precedentemente autorizzato deve essere comunicato il passaggio entro le 24 ore successive indicando la targa del veicolo, varco, data e ora del passaggio e motivazione.

Articolo 14.– Norme particolari per le Z.T.L. a prevalente destinazione pedonale e per l'A.P. di Piazza della Repubblica.

1. I soggetti residenti nella Z.T.L. a prevalente destinazione pedonale P e nella Z.T.L. di via Rettori e Pietà usufruiscono dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 per il transito e la sosta nelle sole vie Rettori e Pietà.

2. I soggetti di cui all'articolo 6 per raggiungere e per uscire dal posto macchina sito all'interno delle Z.T.L. a prevalente destinazione pedonale devono transitare per il percorso più breve interessante la carreggiata delle Z.T.L. stesse.

3. Nelle Z.T.L. a prevalente destinazione pedonale l'accesso, salvo autorizzazioni dell'Ente Proprietario della strada, è consentito ai veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore alle 5,00 tonnellate.

4. I veicoli al servizio di persone invalide devono sostare negli spazi all'uopo destinati.

5. La circolazione di tutti i veicoli, velocipedi compresi, all'interno delle Z.T.L. a prevalente destinazione pedonale può avvenire soltanto a velocità moderata (a passo d'uomo), sempre concedendo la precedenza ai pedoni transitanti.



6. i mezzi del mercato settimanale, della Fiera di San Nicolò, di Carnevale possono accedere nelle Z.T.L. a prevalente destinazione pedonale e nell'A.P. di Piazza della Repubblica negli orari previsti dallo svolgimento del mercato e fiere stesse.

Articolo 15.– Cerimonie presso il Duomo.

1. In occasione di cerimonie religiose presso il Duomo cittadino quali matrimoni, battesimi, funerali o celebrazioni simili, su richiesta degli interessati o delle autorità ecclesiastiche, è facoltà dell'Ufficio Mobilità e Traffico autorizzare, in deroga ai divieti esistenti, la sosta dei veicoli sulle vie Rosselli e via Basilica e della Pietà impartendo le prescrizioni necessarie a causare il minor nocumento possibile agli autobus e pedoni.

2. L'autorizzazione è valida per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle Funzioni religiose e per l'eventuale formarsi del corteo di veicoli.

3. La facoltà concessa ai sensi del precedente comma 1 viene estesa anche in occasione di matrimoni che si tengono presso la sede del Palazzo Municipale di Piazza della Repubblica.

Articolo 16. – Deroghe Particolari.

1. Medici e veterinari con ambulatorio posto all'interno di una Z.T.L. o di Area Pedonale potranno ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, con le medesime modalità.

2. Con le singole ordinanze che istituiscono le Z.T.L. può essere autorizzato il transito e la sosta ai residenti nelle vie che perimetrano la Z.T.L. stessa.

Articolo 17.– Norma Transitoria.

1. I permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento cessano la loro validità al 31 gennaio 2015 per essere sostituiti dai nuovi permessi, qualora sussistano le condizioni per il loro rilascio.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 12.01.2015. Fino a tale data resta in vigore il precedente regolamento.

Articolo 18.– Sanzioni.

1. La mancata esposizione del permesso cartaceo o adesivo sul veicolo in sosta, pur con titolo autorizzativo regolarmente rilasciato, ovvero la mancata visibilità dello stesso dalla quale desumere tutti i dati ivi riportati, comporta la sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 150,00.

2. Il transito e/o la sosta di veicoli regolarmente comunicati dal titolare di contrassegno invalidi all'interno della Z.T.L., senza che siano giustificati dalla presenza a bordo del disabile comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 150,00.

3. Al proprietario del veicolo a disposizione del disabile, il cui mezzo non rientra nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, che non comunica entro il termine di 48 ore dal passaggio in Z.T.L. dotata di varco, targa del veicolo, luogo di accesso, data, orario di entrata ovvero al proprietario di



veicolo utilizzato da disabile dotato di contrassegno invalido di cui all'articolo 7, comma 3, che non comunica entro il termine di 48 ore la targa del veicolo, luogo di accesso, data ed orario di entrata, numero ed Ente di rilascio del contrassegno utilizzato, è applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 150,00.

4. Per i veicoli a disposizione di residenti in Z.T.L. dotati di varco non possessori di veicolo, come previsto dall'articolo 8, nel caso in cui venga accertata la presenza contemporanea di più veicoli autorizzati, viene accertato l'orario di entrata dei veicoli rilevati mantenendo valida la deroga al primo mezzo entrato. In caso di sosta contemporanea di più di un veicolo di cui al presente comma per i veicoli entrati successivamente è prevista la sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 150,00.

5. Per tutti gli accessi temporanei per cui è previsto il termine temporale per la comunicazione del passaggio, la mancata o ritardata comunicazione con indicazione del varco, data ed ora di transito, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a €. 300,00.

6. I residenti che non abbiano provveduto a richiedere la prevista autorizzazione al transito e/o sosta sono sanzionati a norma del Codice della Strada.

7. Alle sanzioni di cui al comma 1, soggiace anche colui che non si attiene alle altre prescrizioni del presente regolamento, se altrimenti non già perseguite.

8. Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la disciplina prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689.



COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

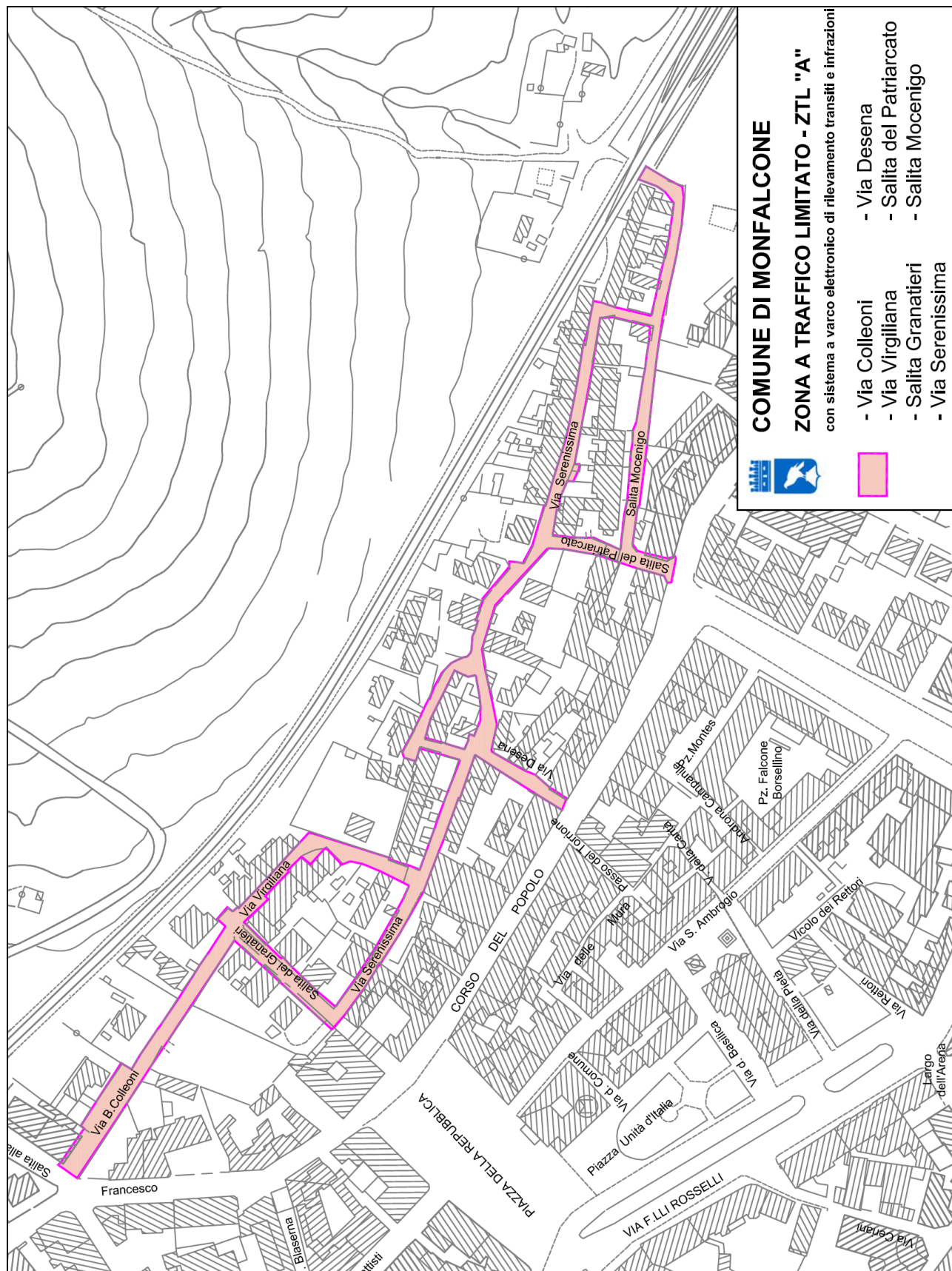
Allegati planimetrici.

1. Le Z.T.L. ed Aree Pedonali individuate al precedente articolo 2 sono evidenziate nelle successive schede planimetrie.



COMUNE DI MONFALCONE
PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

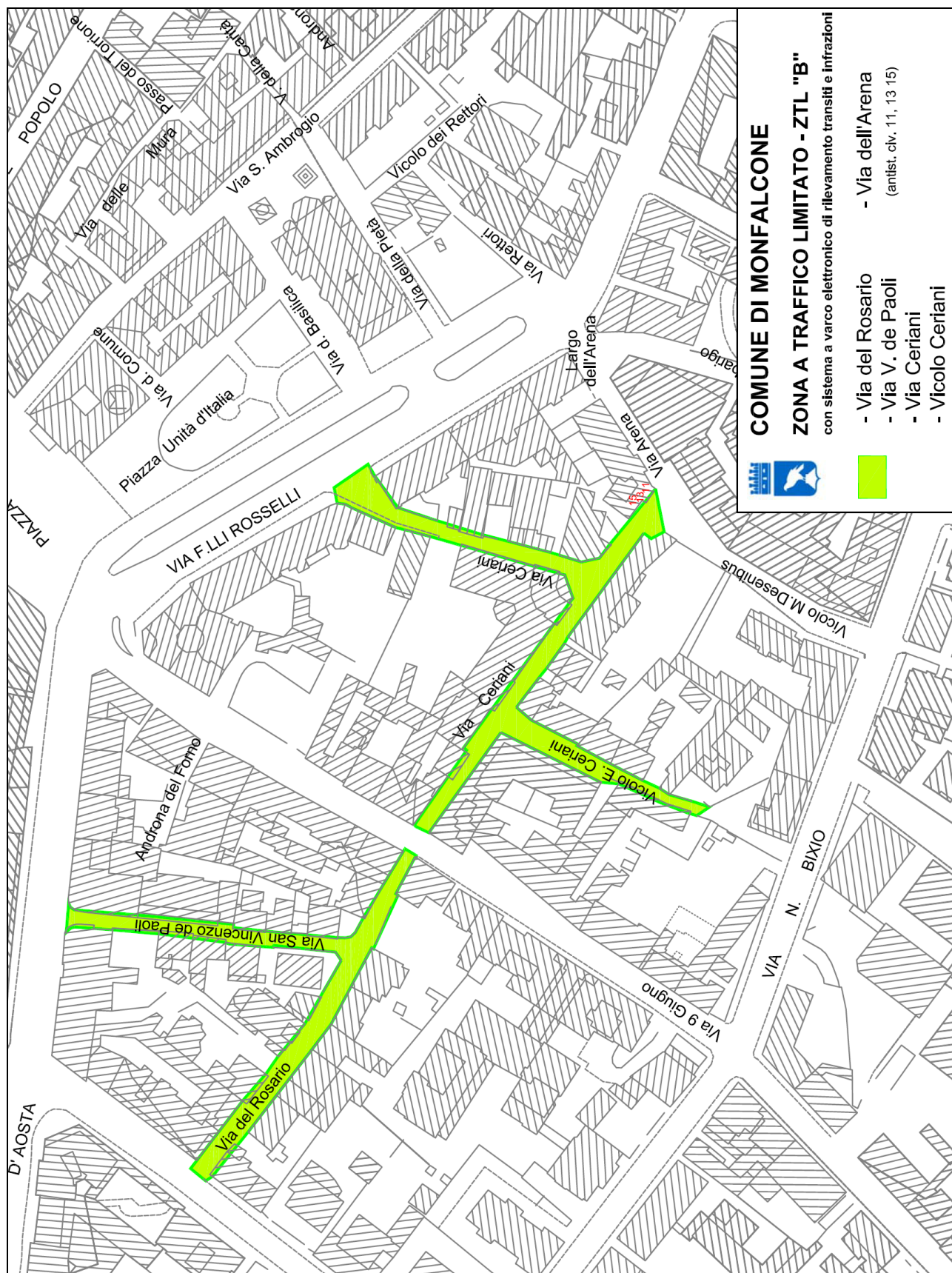




COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

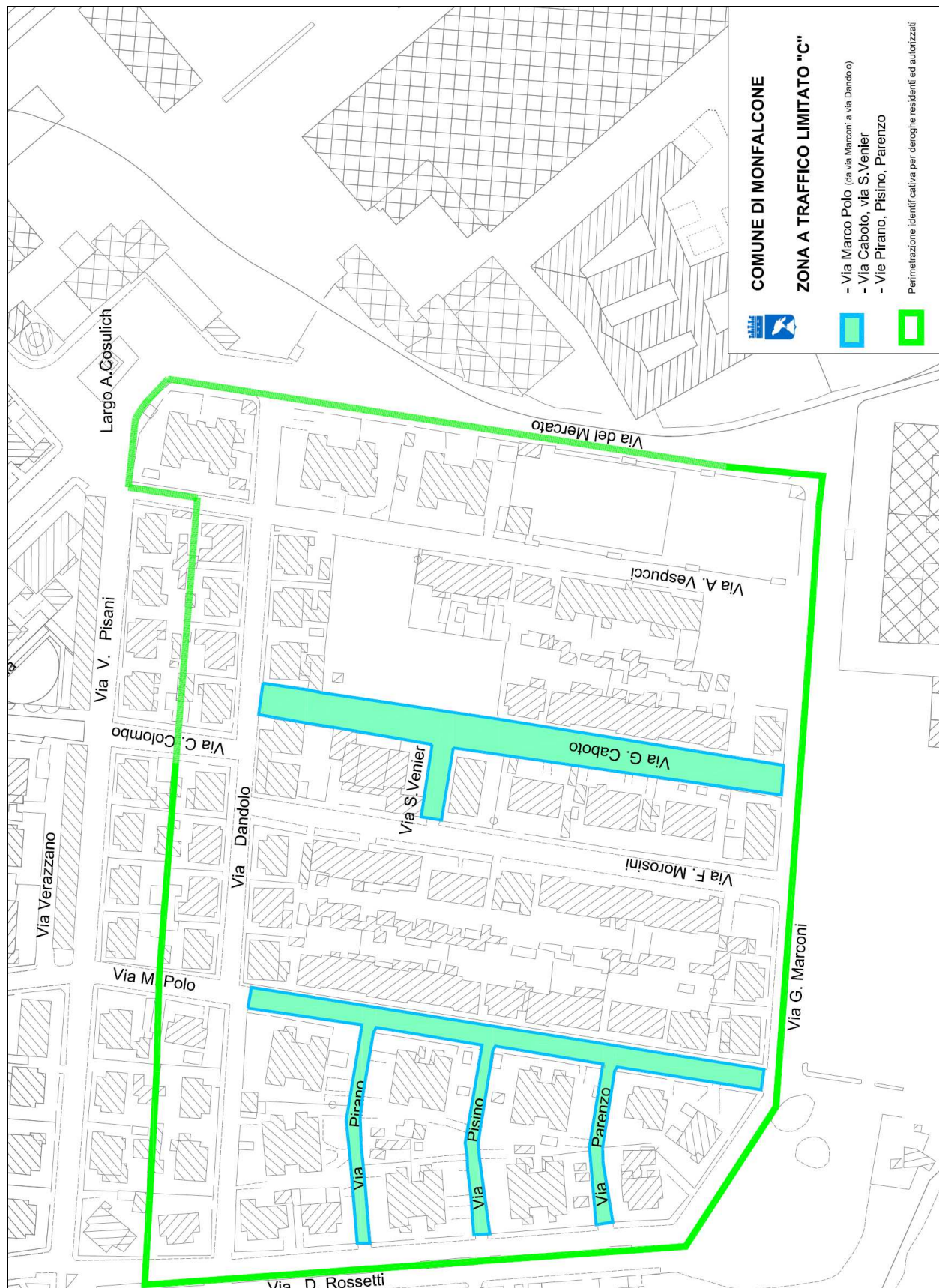




COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

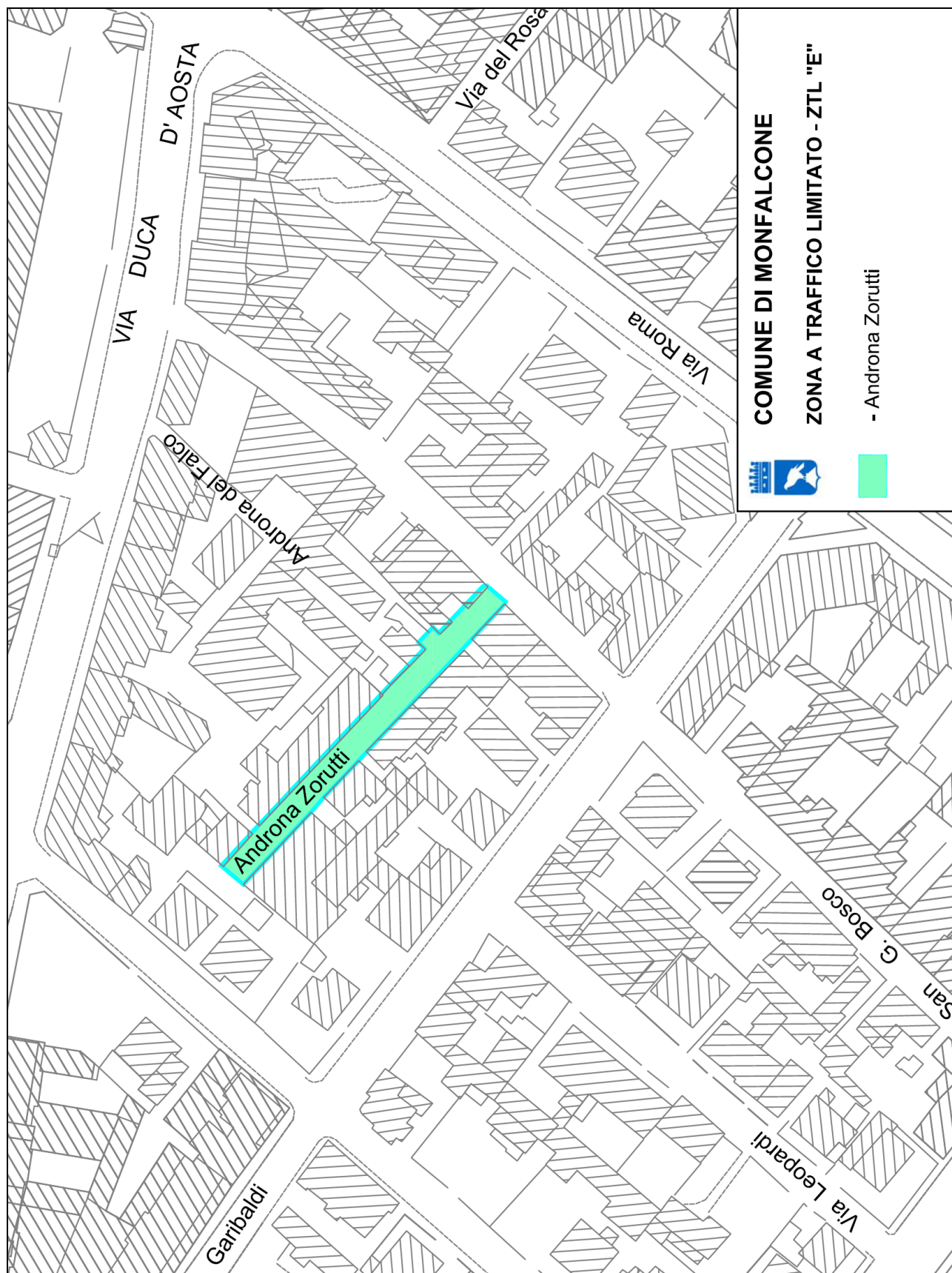




COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

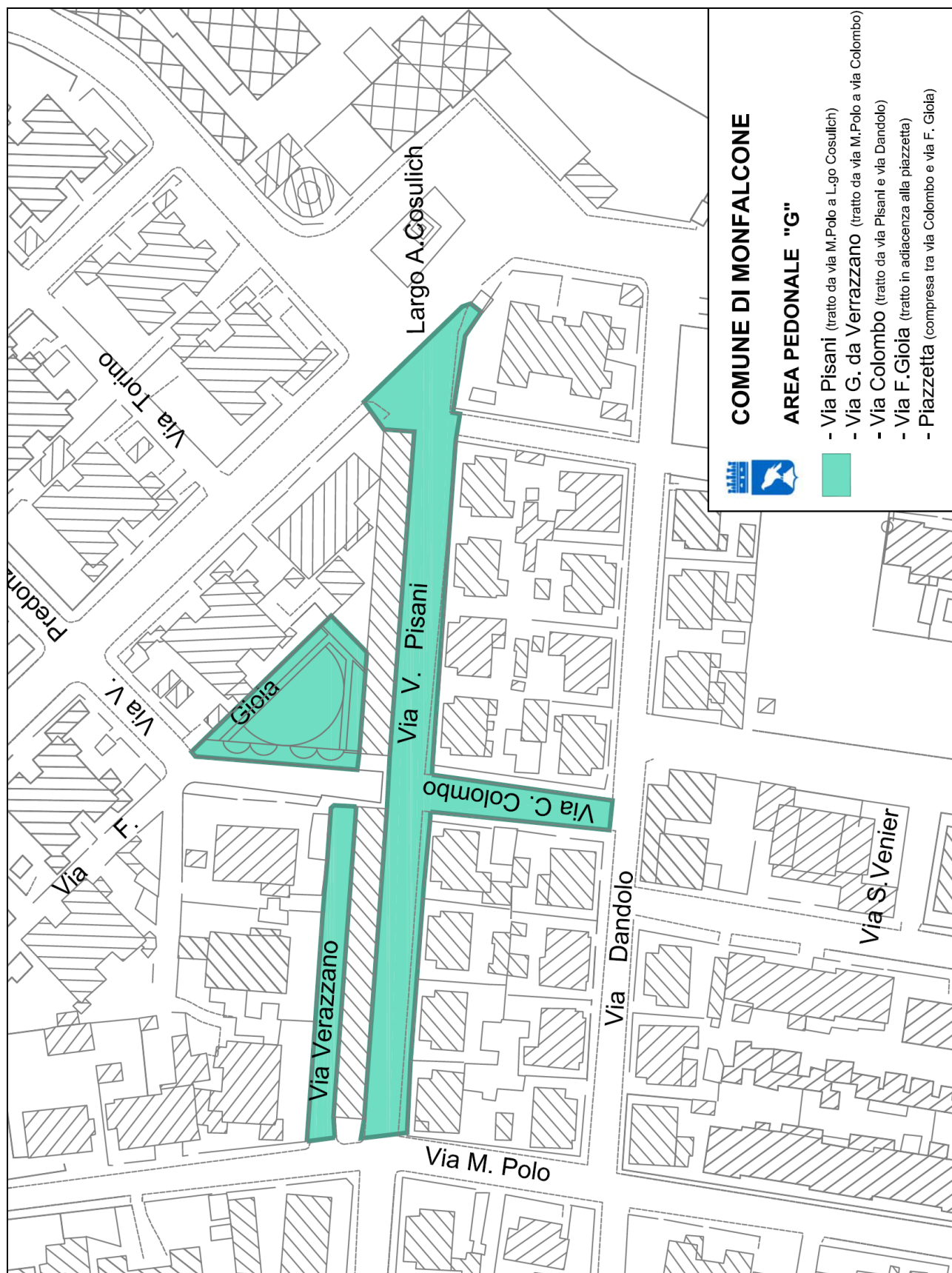
Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

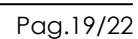
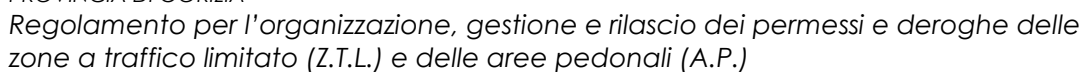




COMUNE DI MONFALCONE
PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle
zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

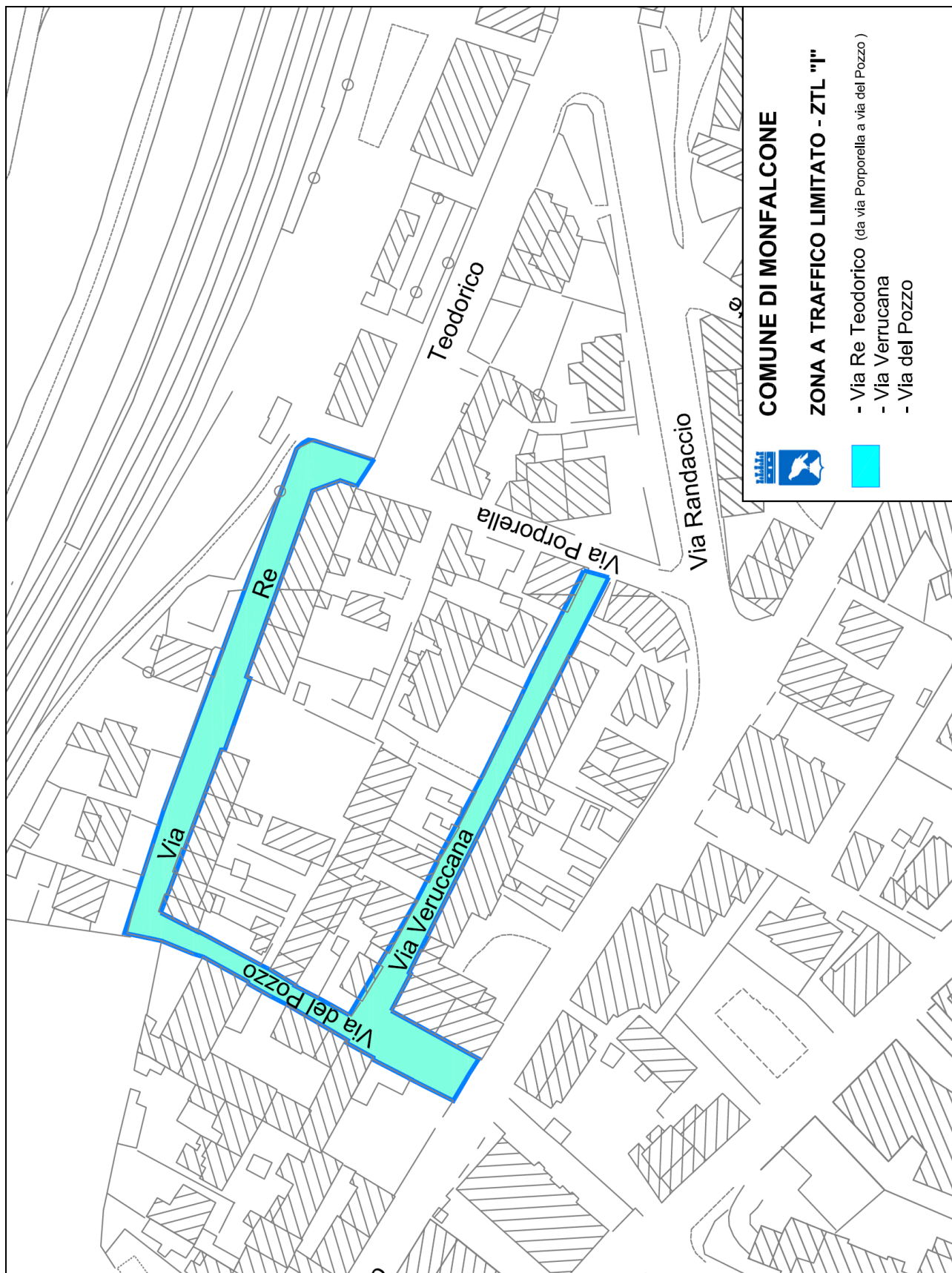






COMUNE DI MONFALCONE
PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle
zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

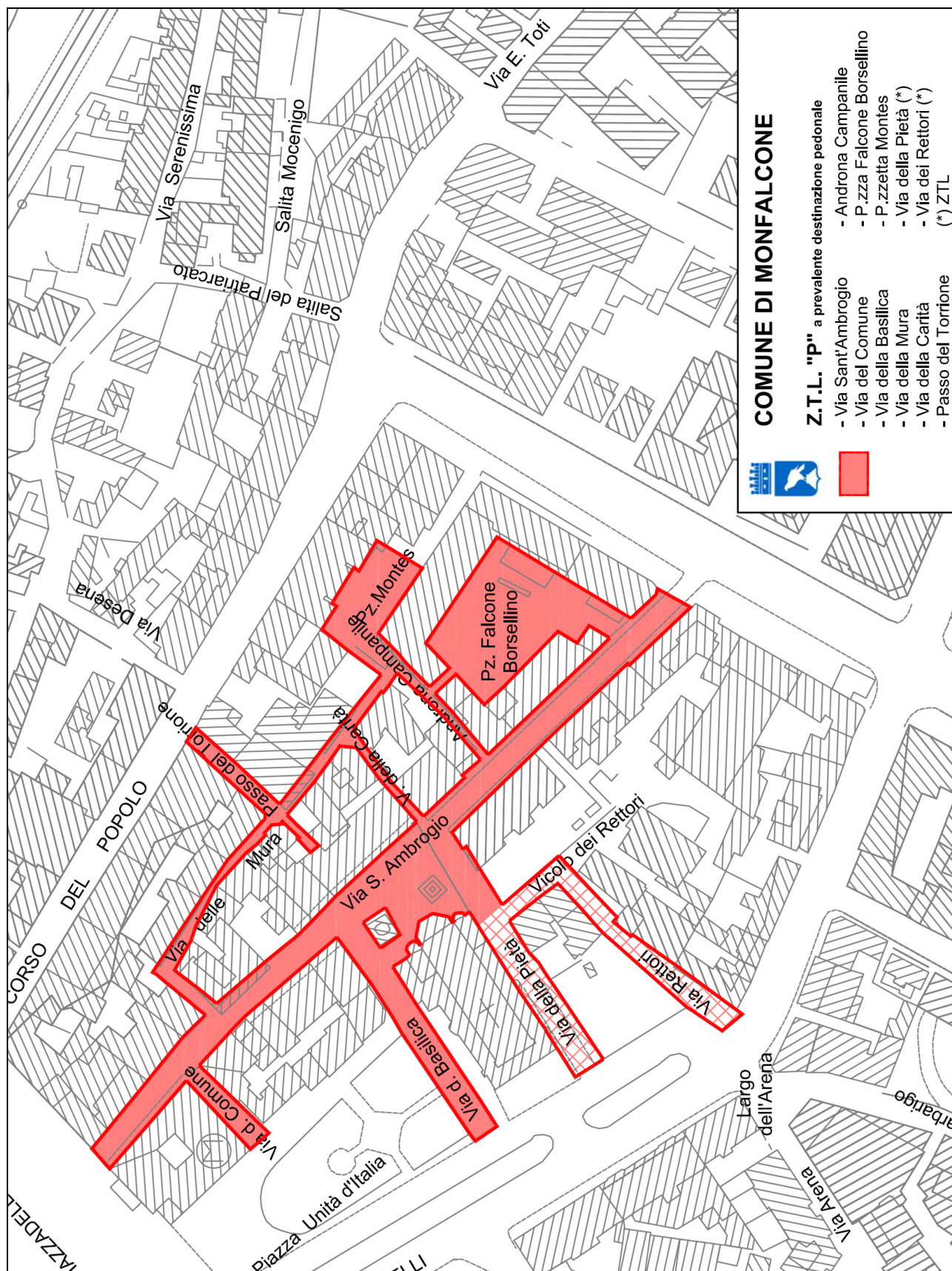




COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)



COMUNE DI MONFALCONE



Z.T.L. "P" a prevalente destinazione pedonale

- Via Sant'Ambrogio
- Via del Comune
- Via della Basilica
- Via della Mura
- Via della Carità
- Passo del Torrione
- Androna Campanile
- P.zza Falcione Borsellino
- P.zzetta Montes
- Via della Pietà (*)
- Via dei Rettori (*)
- (*) ZTL



COMUNE DI MONFALCONE

PROVINCIA DI GORIZIA

Regolamento per l'organizzazione, gestione e rilascio dei permessi e deroghe delle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e delle aree pedonali (A.P.)

